



CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
CITTÀ DI SUSA

ORDINANZA

N. 24 DEL 21/02/2020

OGGETTO:

ORDINANZA PER DISCIPLINARE IL TRANSITO SULLA STRADA STATALE 24 PER LAVORI

Vista la richiesta della Smat S.p.A., tendente ad ottenere l'autorizzazione all'istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico mobile o movieri, sulla Strada Statale n. 24 del Monginevro (centro abitato) dal Km 55+750 al Km. 55+900 circa, al fine di eseguire lavori di riparazione guasto sulla condotta dell'acqua potabile;

Visto il nulla osta rilasciato dall'ANAS S.p.A.- Compartimento della Viabilità per il Piemonte - in data odierna;

Ritenuto opportuno dover assumere provvedimenti in merito, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità consentendo nel contempo la realizzazione dell'intervento;

Sentito il l'Ufficio Tecnico Comunale;

Visto l'art. 107 comma 3 T.U. 267 DEL 18.8.2000;

Visti gli artt. 5, 7, 20 e 21 del " Codice Della Strada " Decreto Legislativo 30/04/92 n. 285;

Visto il relativo Regolamento d'attuazione D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

ORDINA

Per permettere l'esecuzione dei lavori citati in premessa, a partire dal giorno 21.02.2020 e fino al termine dei lavori, previsto per il giorno 28.02.2020, sulla Strada Statale 24 del Monginevro (centro abitato), nella tratta interessata dai lavori sopraspecificati, sia istituito il senso unico alternato regolato da impianto semaforico mobile e/o movieri.

Nel caso i lavori siano sospesi, la strada dovrà essere libera da segnali, impedimenti e/o ingombri, fatti salvi quelli che indicano e segnalano la zona di cantiere.

Qualora si formino code di veicoli superiori ai duecento metri, si impone l'utilizzo di movieri ed il semaforo dovrà essere posto in lampeggio, questo fino allo smaltimento delle code.

Si dispone inoltre che il referente di cantiere dovrà essere contattabile in ogni momento (h 24/24) da parte del personale della Polizia Municipale o dagli altri organi indicati all'art. 12 del Codice della Strada, per far fronte a problematiche emerse sul cantiere e che possano portare a situazioni di pericolo per la sicurezza della circolazione o che possano interferire con la fluidità della stessa, anche nel caso in cui il cantiere non risulti al momento presidiato dalla Ditta richiedente;

DISPONE

che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante:

- a) pubblicazione a cura del Messo Comunale all'Albo Pretorio;
- b) posa di segnali regolamentari (D.P.R. 495 del 16.12.1992) da installarsi nella zona interessata a cura dell'impresa esecutrice dei lavori;
- c) venga fatta osservare dal personale preposto ai servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del vigente Codice della Strada, incaricato di far rispettare gli obblighi del presente provvedimento.

AVVISA

Che nei confronti di eventuali trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dal nuovo codice della strada, nonché della normativa vigente in materia.

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.

Che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada - Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di sessanta giorni può essere presentato ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle forme stabilite dall'art. 74 del regolamento al C.d.S., D.P.R. 495/1992.

Si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini dell'emanazione della presente ordinanza è il Vice Commissario Lino Chiolero.

Susa, 21.02.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Firmato digitalmente
Lino Chiolero**